



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3670 del 2011, proposto da:

- ***** *, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Galletti, ed elettivamente domiciliata in Milano, ***** *, presso lo studio dell'Avv. Raffaello Stendardi;

contro

- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del Comando Provinciale di Milano del Corpo Forestale dello Stato del 10 ottobre 2011, comunicata alla ricorrente in data 17 ottobre 2011, con la quale è stato reso noto che l'Ispettorato Generale del C.F.S. ha rigettato l'istanza di trasferimento della ricorrente;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 31 gennaio 2012, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto l'atto impugnato non appare assolutamente motivato in relazione alle effettive esigenze dell'Amministrazione da porre in comparazione con la peculiare posizione familiare della ricorrente, per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per l'esame del merito della presente controversia la prima udienza pubblica del mese di luglio 2013, ore di regolamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 31 gennaio 2012 con
l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)